

REGOLAMENTO GESTIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

(Approvato con Determinazione n. 387 del 26/10/2016)

PREMESSA

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento prevista dall'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è istituito l'"Elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi".

L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati:

- a) i requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

di cui all'art. 83 e 84 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché i requisiti di carattere morale di cui all'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nell'ambito dell'elenco l'amministrazione può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco.

Le disposizioni del regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera p) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si definisce «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Articolo 1

ISTITUZIONE, OGGETTO E FINALITÀ

1. Presso Unioncamere è istituito "Elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi".

2. L'Elenco degli operatori è l'archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di contratti pubblici.

3. Nell'Elenco degli operatori verranno iscritti gli operatori economici di cui al comma precedente che ne fanno domanda - secondo le modalità e con le forme indicate dal presente avviso e relativi allegati - e che, ad insindacabile giudizio di Unioncamere ed a seguito della sussistenza delle dichiarazioni relative ai requisiti di cui al presente regolamento, nonché sulla base delle risultanze della documentazione allegata alla richiesta d'iscrizione, siano idonei ad essere invitati alle procedure per le acquisizioni di forniture, servizi e l'affidamento di lavori.

4. Gli operatori interessati possono presentare la domanda di iscrizione ad una, più di una, ovvero tutte le Sezioni dell'Elenco; in ogni caso dovranno essere osservate, per ogni singola Sezione le modalità e le forme richieste dal presente regolamento e relativi allegati.

5. Resta ferma la facoltà di Unioncamere di interpellare per le procedure di cui al presente regolamento, operatori economici non iscritti all'Elenco degli operatori.

Articolo 2 STRUTTURA

1. L'Elenco degli operatori è strutturato nelle seguenti tre Sezioni:

Sezione I: Fornitori di beni;

Sezione II: Prestatori di servizi;

Sezione III: Esecutori di lavori.

2. Nell'ambito di ciascuna Sezione, l'Elenco è articolato in categorie secondo la tabella in appendice (all. n. 2).

3. Unioncamere si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell'Elenco degli operatori, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni l'Ufficio Provveditorato ne darà adeguata informazione sul sito internet di Unioncamere.

Articolo 3 RESPONSABILITÀ

1. Responsabile della corretta tenuta dell'Elenco è il Dirigente dell'Area Legale e Amministrativa.

Articolo 4 CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Unioncamere seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre e/o nel Regolamento sulle procedure per gli affidamenti sotto-soglia di Unioncamere. In ragione dell'espressa previsione dell'art. 36, comma 2, lett. b), la stazione appaltante è comunque tenuta al rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, favorendo la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori economici.

Articolo 5 GESTIONE ELENCO

1. La gestione dell'Elenco degli operatori avverrà secondo il presente regolamento e con le modalità della "Procedura operativa per la gestione Elenco degli operatori" (allegato 1).

2. La procedura di cui al comma precedente descrive responsabilità e flussi di attività connessi all'accertamento e verifica di ammissibilità della domanda e sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione, nonché quelli relativi alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti affinché venga mantenuta la regolare iscrizione ovvero ne venga disposta la cancellazione dall'Elenco.

Articolo 6
FORMAZIONE DELL'ELENCO

Il Provveditore di Unioncamere curerà l'istruttoria delle domande e predisporrà l'elenco secondo l'ordine alfabetico dei candidati ammessi; l'elenco sarà approvato con Determinazione del Dirigente dell'Area Legale ed Amministrativa.

Articolo 7
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni i dati personali dei quali Unioncamere verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli operatori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.

Articolo 8
RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 9
FORME DI PUBBLICITÀ

1. L'elenco degli operatori economici, costituito a seguito di avviso pubblico, è reso disponibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

Allegati:

- 1- Procedura operativa per la gestione Elenco degli operatori.
- 2- Tabella categorie per sezioni